


REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 28025/2018 R.G. controversie lavoro promossa

da



RICORRENTI

contro

M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai suoi funzionari,

RESISTENTE

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 7/9/2018 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, esponendo di essere tutti dipendenti dell'Amministrazione convenuta, in qualità di assistenti amministrativi, inquadrati tra il personale ATA – Area B, prima o seconda posizione economica.



Sentenza n. 5164/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 28025/2018

Rappresentavano di avere tutti svolto mansioni superiori, sostituendo, nei periodi dettagliatamente indicati in ricorso per ciascun ricorrente, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi negli Istituti scolastici di titolarità, ovvero in utilizzazione in altri Istituti.

Per tale mansione deducevano di avere ricevuto il pagamento della indennità di funzioni superiori prevista dalla contrattazione collettiva di settore, detratta, tuttavia, dall'emolumento accessorio della posizione economica per i compiti di maggiore responsabilità della quale erano già titolari.

Lamentavano, altresì, di non aver percepito nella misura dovuta i benefici della prima e/o seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 CCNL 29/11/2007 – ex art.2 della Sequenza Contrattuale, nei periodi indicati per ciascun istante.

Tanto premesso e rappresentato, i ricorrenti lamentavano l'illegittimità del trattamento economico percepito e domandavano l'accertamento del loro diritto al riconoscimento economico delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi dell'articolo 69 del C.C.N.L. Scuola 94/97, richiamato dall'articolo 146 del C.C.N.L. Scuola 29/11/2007, nonché del loro diritto ad ottenere il riconoscimento dei benefici della prima e/o seconda posizione economica, ai sensi dell'articolo 62 del C.C.N.L. 29/11/2007; per l'effetto, domandavano la condanna della Amministrazione convenuta a corrispondere loro il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di categoria per le superiori mansioni svolte, nonché dei benefici della posizione economica, oltre accessori e refusione delle spese, da distrarsi.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio il MIUR il 9/1/2019, per l'udienza del 14/1/2019, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, deducendo l'infondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto.

Assegnato termine per il deposito di note scritte, all'odierna udienza, assente parte resistente, udita la discussione orale di parte ricorrente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa, la controversia veniva decisa.

Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in favore del Ministero dell'Economia e Finanze, destinato all'erogazione degli stipendi ai dipendenti civili dello Stato.

Si tratta, infatti, di una prospettazione radicalmente infondata, in quanto il Ministero "competente" ai sensi dell'art. 1 della legge n. 260/1958, cui devono essere notificati i ricorsi giurisdizionali, è quello titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio, a nulla rilevando il successivo procedimento di pagamento.

Invero, la competenza - pacifica - del Ministero dell'Economia e Finanze al pagamento delle spese dello Stato deve essere distinta dalla competenza dei singoli Ministeri in ordine all'emissione dei titoli di spesa.



Il procedimento relativo al pagamento delle spese dello Stato (disciplinato principalmente dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827, dal dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367) viene tipicamente distinto in quattro fasi: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

L'impegno, che è l'atto con cui un'amministrazione dello Stato si assume l'obbligo - in senso giuridico e correlativamente anche in senso contabile - di una certa spesa, compete, a seconda dei casi e delle deleghe, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai singoli Ministri, ai dirigenti e a funzionari delegati.

Senza impegno non può liquidarsi, ordinarsi e pagarsi alcuna spesa.

La liquidazione, poi, consiste nella definitiva determinazione dell'importo della spesa, che può subire variazioni in più o in meno rispetto al previsto.

Alla liquidazione segue l'ordine di pagamento, indirizzato dall'autorità che ha assunto l'impegno agli uffici di tesoreria.

L'ordine di pagamento (nelle sue varie forme: mandato diretto, ruolo...) è il titolo contenente l'ordine alla tesoreria di pagare una determinata somma a uno o più creditori.

Il procedimento di erogazione della spesa si conclude poi con il pagamento, ovvero con le operazioni attraverso le quali si dà esecuzione all'ordine di pagare.

Nella pubbliche amministrazioni - per ovvie ragioni di cautela - gli organi pagatori non coincidono di norma con quelli ordinatori del pagamento, il quale viene eseguito dagli Uffici di Tesoreria (questi sì funzionalmente dipendenti dal Ministero dell'Economia e Finanze) in base ad un ordine proveniente dall'autorità che ha assunto l'impegno.

Restano quindi distinte la competenza e la responsabilità relative all'ordine di pagamento rispetto a quelle relative alla sua esecuzione.

La responsabilità del Tesoriere (e dunque dell'Economia e Finanze) si limita all'accertamento della regolarità del titolo di spesa e dell'identità del creditore, mentre nessuna funzione gli compete in ordine all'emissione del titolo di spesa nei confronti dei dipendenti dei vari Ministeri.

Ne deriva, in definitiva, l'infondatezza dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Gli odierni ricorrenti hanno introdotto in giudizio due distinte domande, delle quali la prima relativa al pagamento integrale della indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori e la seconda a titolo di benefici della prima e/o seconda posizione economica, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29/11/2007 – ex art. 2 della Sequenza Contrattuale, per il periodo di cui è causa, specificato per ciascun lavoratore.

Giova osservare che tutti gli odierni ricorrenti avevano già adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento dei medesimi diritti qui azionati, in relazione al periodo dal 1/1/2012 al 31/8/2016, e le loro domande sono state accolte con



sentenza n. 6693/2017 del 10/07/2017, Giudice Dott. Baraschi, che si condivide e qui si richiama, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c..

Taluni degli odierni ricorrenti, poi, - Zamporlini Loredana, Viola Davide, Falanga Nadia, Lanzi Maria Grazia, Rutili Antonella e Milan Diego - erano stati altresì parte del giudizio deciso da questo Tribunale con sentenza di accoglimento n. 3759/2015 del 14/4/2015, Giudice Dott.ssa Leone, ormai passata in giudicato.

Tanto premesso, deve osservarsi che lo svolgimento da parte degli odierni ricorrenti delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nei periodi indicati in ricorso per ciascuno di essi, risulta provato dai certificati di servizio e dai contratti di incarico depositati e può quindi ritenersi pacifico.

Giova precisare che nel presente giudizio - diversamente che nel precedente - i ricorrenti non hanno domandato il riconoscimento della qualifica superiore sotto il profilo giuridico e normativo, bensì, unicamente, il riconoscimento economico che consegue all'accertato espletamento di mansioni superiori.

È, infatti, certo che la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica superiore dal punto di vista normativo e giuridico sia infondata, stante il chiaro impedimento contenuto nella normativa in materia di pubblico impiego (articolo 57 del Decreto 29/93 – non sostanzialmente modificato dal Decreto 80/98 e nell'art.52 del Decreto 165/2001, ove, in deroga all'articolo 2103 cod. civ., si prevede che l'assegnazione del pubblico dipendente alle mansioni superiori non dia luogo alla c.d. promozione automatica).

Di contro, è fondata la domanda di pagamento delle differenze retributive, qui unicamente azionata.

Al riguardo è bene ricordare che la retribuibilità della mansioni superiori è stata espressamente prevista solo dal D.Lgs. 387/1997, mentre i precedenti Decreti nn. 29/1993 e 80/1998 non avevano contemplato questa possibilità.

Orbene, questo Tribunale, con le richiamate sentenze n. 3759/2015 del 14/4/2015 e n. 3759/2015 del 14/4/2015 ha chiarito che, ai sensi dell'art. 69 del CCNL 94/97 (espressamente fatto salvo dall'art. 146 del CCNL 2006/2007), al personale amministrativo che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, per un periodo superiore ai 15 giorni, è attribuita una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione.

Tale indennità è stata effettivamente riconosciuta agli odierni ricorrenti, ma in misura ridotta, in quanto contabilmente detratta o comunque posta in compensazione con la parte del trattamento economico loro attribuita in ragione della posizione economica di cui erano titolari.

Questo Tribunale, nelle citate sentenze, ha però chiarito che la posizione economica è il risultato di una valorizzazione professionale realizzata con un percorso formativo che abilita alla sostituzione del DSGA ed è quindi il riconoscimento di una professionalità arricchita all'esito di un percorso di



formazione diretto anche allo svolgimento di mansioni sostitutive; questo non può essere confuso con l'indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori che trova fondamento direttamente nel citato art. 69 CCNL e nella disposizione di legge (art.52 D.Lgs 165/2001).

In tal senso si è di recente pronunciato altresì il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 69/2019 del 14/5/2019, in atti.

Sulla base di tali argomenti, che espressamente si condividono, la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti al pagamento integrale della indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori deve essere accolta.

Per quanto riguarda, poi, la domanda relativa al riconoscimento dei benefici della prima e/o seconda posizione economica, occorre osservare che tale valorizzazione riguarda il personale nell'esercizio del profilo dell'Area B e non è necessariamente collegata alla funzione di DSGA.

In materia, il Tribunale di Bergamo ha osservato che "dalla lettura della sequenza contrattuale del 2007 emerge chiaramente che le parti sociali avevano ben presente l'eventualità che un assistente amministrativo fosse chiamato a supplire all'assenza del DSGA (prevedendo l'obbligo di sostituzione per la seconda posizione e la semplice facoltà per la prima, ovviamente in caso di vacanza del relativo posto) e tuttavia nulla hanno previsto in tema di "assorbibilità" dei rispettivi emolumenti, sicché deve ritenersi che abbiano inteso mantenere il diritto a percepire l'indennità per funzioni superiori in misura integrale, a prescindere dalla attribuzione del compenso per le posizioni di cui all'art.50" (sentenza n.172/2014 del 20/2/2014, allegato n. 20 del ricorso).

Ritenendo di dover condividere tali considerazioni, dalle quali non è stato offerto spunto per discostarsi, deve, conclusivamente, affermarsi il diritto dei ricorrenti a percepire i benefici della prima e/o seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29/11/2007 – ex art. 2 della Sequenza Contrattuale, per il periodo specificato per ciascun lavoratore, oltre che, per le ragioni sopra esposte, la differenza tra quanto percepito e quanto spettante a titolo di indennità ex art. 69 CCNL, nella misura indicata, per ciascun lavoratore, nell'atto introduttivo, non espressamente contestata dalla amministrazione resistente.

Com'è noto, infatti, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. III, 21 marzo 2008, n. 7697 e, più di recente, Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012).

Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della



Sentenza n. 5164/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 28025/2018

quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945).

All'importo capitale andranno aggiunti gli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono integrati soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico.


Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la *ratio decidendi* della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro privato, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico.

Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, con riguardo allo scaglione di valore della causa e debbono essere distratte in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Dichiara, altresì, il diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dei benefici della prima e/o seconda posizione economica, ai sensi dell'articolo 62 del C.C.N.L. 29/11/2007 - ex articolo 2 della Sequenza Contrattuale per gli anni graphetici 2016/2017 e 2017/2018 per i ricorrenti





Sentenza n. 5164/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 28025/2018

Per l'effetto, condanna il Ministero convenuto alla corresponsione in loro favore delle somme corrispondenti alle conseguenti differenze sul trattamento economico dovuto:

- 1.per ₹ 9.379,40 a titolo di indennità di mansioni superiori e € 3.600 a titolo di benefici della posizione economica;
- 2.per Thomare Domond: € 11.650,34 a titolo di indennità di mansioni superiori;
- 3.per \$\frac{1}{2}\$. \$\frac{1}{2}\$.
- 4.per € 2.400 a titolo di benefici della posizione economica;
- 5.per 10.429,42 a titolo di indennità di mansioni superiori;
- 7.per Milan Diego: € 9.379,40 a titolo di indennità di mansioni superiori e € 3.600 a titolo di benefici della posizione economica;
- 8.per € 6.864,26 a titolo di indennità di mansioni superiori e € 3.461,54 a titolo di benefici della posizione economica;
- 9. per 1 11.835,59 a titolo di indennità di mansioni superiori;
- 10.per I : € 11.835,59 a titolo di indennità di mansioni superiori;
- 12.per R € 11.774,10 a titolo di indennità di mansioni superiori e € 3.600 a titolo di benefici della posizione economica;
- 13.per € 6.159,16 a titolo di indennità di mansioni superiori e € 1.800 a titolo di benefici della posizione economica;
- 14.per _____a: € 4.565,46 a titolo di indennità di mansioni superiori e € 1.744,62 a titolo di benefici della posizione economica; tutti oltre interessi legali, come per legge.

Condanna parte resistente alla refusione ai ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 27 maggio 2019.

Il Giudice Laura Cerroni

